*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 126 del 1° giugno 1995 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 1° giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 66**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **208.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **209.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo reativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **210.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **211.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **212.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **213.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **214.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **215.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.**

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 1995, n. **208.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

# PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE

I Governi:

del Regno del Belgio,
del Regno della Danimarca,
della Repubblica di Finlandia,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
del Regno di Norvegia,
del Regno di Spagna,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Elvetica
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Firmatari della Convenzione relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (di seguito sempre indicata come "Convenzione") fatta a Parigi il 16 dicembre 1988, da una parte, e

il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall'altra,

di seguito indicati come 'Parti Contraenti',

Considerato che, in seguito alla dichiarazione ufficiale fatta dal Governo del Regno del Belgio il 16 dicembre 1988, in occasione della firma della Convenzione, i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi conclusero, a Bruxelles il 12 novembre 1990, un accordo relativo alla loro congiunta partecipazione alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (ESRF), intendendo che il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Regno dei Paesi Bassi agiranno come un'unica parte contraente;

Considerato che, a questo scopo e nel contesto del sopra citato accordo, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, hanno formato un consorzio BENESYNC;

Considerato l'unanime accordo espresso dai firmatari della Convenzione in occasione della riunione del Consiglio ESRF tenutasi a Grenoble il 20 dicembre 1988, relativamente sia all'art. 12 della Convenzione concernente le condizioni di accesso, sia all'art. 20 degli Statuti della Società, in merito alle clausole per l'ammissione di nuovi Membri;

hanno concordato quanto segue:

## Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi aderisce alla Convenzione come Parte Contraente.

Articolo 2

2.1 I Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi hanno costituito un consorzio, agendo congiuntamente come un'unica Parte Contraente.

2.2 Questo consorzio denominato BENESYNC è considerato un Membro della Società fin dalla costituzione della medesima.

Articolo 3

La Convenzione è emendata come segue:

3.1 Il preambolo è emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:

"Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno della Danimarca,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica Francese,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
Il Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

qui di seguito denominati "Parti Contraenti".

Essendo inteso che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente;

Essendo inteso che i Governi del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente;

Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari;

Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone acquisterà in futuro una grande importanza in molti campi diversi e per applicazioni industriali;

Nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attività che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione;

Basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo d'Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985 e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987;

Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di Raggi X ad alte prestazioni ad uso delle loro comunità scientifiche:

Hanno convenuto quanto segue:"

3.2 L'Articolo 6 viene emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 6:

"(1) La Parte Contraente francese metterà a disposizione della Società, gratuitamente e pronto per la costruzione, il sito di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.

(2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni:

33% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%),

23% per i Membri della Repubblica Federale di Germania,

14% per i Membri della Repubblica Italiana,

12% per i Membri del Regno Unito,

6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi,

4% per i Membri del Regno di Spagna,

4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia,

4% per i Membri della Confederazione Elvetica.

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell'art. 12, andranno a ridurre il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da ciò escludendo il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.

(3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione, al netto di IVA, secondo le seguenti proporzioni:

27.5% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%),

25.5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania,

15% per i Membri della Repubblica Italiana,

14% per i Membri del Regno Unito,

6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi,

4% per i Membri del Regno di Spagna,

4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia.

4% per i Membri della Confederazione Elvetica.

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell'art. 12, andranno a ridurre equamente i contributi dei Membri Francesi fino al 26% e dei Membri Tedeschi fino al 25%, dopodiché si ridurrà il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quello attuale, a condizione che i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente non si riducano mai al di sotto del 4%.

(4) Qualora il Consiglio si renda conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del Laboratorio ad opera della Comunità Scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio può prendere misure adeguate per limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti non si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3. "

## Articolo 4

L'allegato 1 alla Convenzione (Statuto della Società Civile "Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone") viene emendato di conseguenza ed annesso al presente Protocollo.

## Articolo 5

Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari della Convenzione e il Governo del Regno dei Paesi Bassi avranno depositato presso il Governo della Repubblica Francese uno strumento di ratifica, approvazione o accettazione di questo accordo.

Fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, essendo tutti i testi ugualmente identici, in un singolo originale, che verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che trasmetterà una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti e notificherà loro successivamente qualsiasi emendamento.

**Addendum all'Atto Finale**
**della Conferenza dei Plenipotenziari**
**per la creazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone**
**firmato a Parigi il 16 dicembre 1988**

Considerando la firma a Parigi in data 9 dicembre 1991 di un Protocollo di accesso del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone.

Governi

del Regno del Belgio.
del Regno della Danimarca.
della Repubblica di Finlandia.
della Repubblica Francese.
della Repubblica Federale di Germania.
della Repubblica Italiana.
del Regno di Norvegia.
del Regno di Spagna.
del Regno di Svezia.
della Confederazione Elvetica
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

prendono atto dell'adesione del Governo dei Paesi Bassi alle condizioni stabilite nell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone. sottoscritta a Parigi il 16 dicembre 1988.

ALLEGATO 1 al Protocollo

**STATUTO**
**del**
**LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE**

**(Società Civile)**

1. Il preambolo é emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:

"I sottoscritti

Centre National de la Recherche Scientifique
15 quai Anatole France, F-75700 PARIS
rappresentato dal Direttore Generale

Commissariat à l'Energie Atomique
31-33 rue de la Fédération, F-75752 PARIS Cedex 15
rappresentato dall'Amministratore Generale

Forschungszentrum Julich GmbH
Postfach 1913, D-5170 JULICH
rappresentato dal Consiglio dei Direttori

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 ROMA
rappresentato dal Presidente

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Casella Postale 56, I -00044 FRASCATI
rappresentato dal Presidente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia
Via Dodecaneso 33, I-16146 GENOVA
rappresentato dal Direttore

Il Consorzio BENESYNC formato da

Services de Programmation de la Politique Scientifique
8 rue de la Science, B-1040 BRUXELLES
rappresentato dal Segretario Generale

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Postbus 93138, NL-2509 AC DEN HAAG
rappresentato dal Presidente

Consorzio NORDSYNC formato da

Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad
H.C. Andersens Boulevard 40 DK 1553 KOBENHAVN
rappresentato dal Presidente

Suomen Akatemia PL 57,
SF-00551 HELSINKI
rappresentato dal Presidente

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad
Sandakerveien 99, N-0483 OSLO
rappresentato dal Direttore

Naturvetenskapliga Forskningsradet
Box 6711, S-113 85 STOCKHOLM
rappresentato dal Segretario Generale

Regno di Spagna rappresentato dal Presidente
della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia
Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID.

Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza
PO Box 2732, CH-3001 BERNE

Science and Engineering Research Council
Polaris House, UK- SWINDON SN2 1ET
rappresentato dal Presidente

d'ora in poi denominati 'Membri',

**Tenendo presente che l'organizzazione belga e l'organizzazione olandese hanno costituito un consorzio 'BENESYNC' e le quattro organizzazioni nordiche hanno formato un consorzio 'NORDSYNC', per la loro partecipazione alla Società e, benchè tutti abbiano sottoscritto il presente Statuto, solo il consorzio 'BENESYNC', rappresentato dal Servizio Programmazione della Politica Scientifica, e il consorzio 'NORDSYNC', rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, sono Membri della Società;**

Tenendo conto della Convenzione, d'ora in poi denominata "la Convenzione", relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, firmata a Parigi il giorno 16 dicembre 1988, tra le Parti Contraenti, d'ora in poi denominate " Parti Contraenti", così come definito nel preambolo della Convenzione stessa,

CONVENGONO di istituire una *Société Civile*, ai sensi degli Artt. da 1832 a 1873 del *Code Civil* francese, d'ora in poi denominata 'La Società', disciplinata dalla Convenzione e dal presente Statuto".

2. L'Art. 18 è emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 18:

" 1. Il capitale sociale sarà composto da un minimo di centomila Franchi francesi (100.000 FF ) divisi in diecimila (10.000) quote del valore di dieci Franchi ciascuna (10 FF). I Membri sottoscriveranno il seguente numero di quote proporzionali ai loro contributi per i costi di gestione:

| | |
|---|---|
| BENESYNC rappresentato da Services de Programmation de la Politique Scientifique | 600 |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 1375 |
| Commissariat a l'Energie Atomique | 1375 |
| Forschungszentrum Julich GmbH | 2550 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | 500 |
| Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 500 |
| Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia | 500 |
| NORDYNC rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad | 400 |
| Il Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia | 400 |
| La Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza | 400 |
| Science and Engineering Research Council | 1400 " |

3. Questi emendamenti entreranno in vigore all'atto della firma da parte di tutti i Membri."

Fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 in cinque originali in lingua francese, e in un singolo originale nelle lingue olandese, inglese, tedesca, italiana e spagnola. In caso di contenzioso, farà testo la versione francese.

**PROTOCOLE d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron**

Les Gouvernements :

- de la République fédérale d'Allemagne,
- du Royaume de Belgique,
- du Royaume du Danemark,
- du Royaume d'Espagne,
- de la République de Finlande,
- de la République française,
- du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,
- de la République italienne,
- du Royaume de Norvège,
- du Royaume de Suède,
- de la Confédération suisse,

Signataires de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ci-après dénommée "la Convention") faite à Paris le 16 décembre 1988 d'une part, et

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas d'autre part,

"Ci-après dénommés "les Parties contractantes","

Considérant qu'à la suite de la déclaration officielle faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 16 décembre 1988, à l'occasion de la signature de la Convention, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ont conclu à Bruxelles, le 12 novembre 1990, un accord concernant leur participation commune à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF), étant entendu que le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas agiraient comme une seule Partie contractante ;

Considérant que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont constitué à cette fin un consortium dit BENESYNC, dans le cadre de l'accord mentionné ci-dessus ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les signataires de la dite Convention lors de la réunion du Conseil de l'ESRF tenue le 20 décembre 1988 à Grenoble, se référant d'une part à l'article 12 de la Convention, relatif aux conditions d'adhésion et d'autre part à l'article 20 des statuts de la Société, relatif aux modalités d'adhésion de nouveaux membres ;

sont convenus de ce qui suit :

*Article 1er*

Le Royaume des Pays-Bas adhère à la Convention comme Partie contractante.

*Article 2*

2.1 Agissant conjointement comme une seule Partie contractante, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays Bas ont constitué un Consortium.

2.2 Ce Consortium dénommé BENESYNC est considéré comme membre de la société depuis la fondation de celle ci.

*Article 3*

La Convention est modifiée de la façon suivante :

3.1 Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit :

"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne,
Le Gouvernement de la République de Finlande,
Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Le Gouvernement de la République italienne,
Le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Le Gouvernement du Royaume de Suède,
Le Gouvernement de la Confédération suisse,

ci-après dénommés comme "Parties contractantes",

Etant entendu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante ;

Et étant entendu que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante ;

Désirant consolider davantage la position de l'Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales ;

Reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles ;

Espérant que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention ;

S'appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation Européenne pour la Science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987 ;

Ayant décidé de promouvoir la construction et l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques ;

Sont convenus de ce qui suit :

3.2 L'article 6 est modifié et remplacé par un nouvel article 6 rédigé comme suit :

"(1) La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en Annexe 4.

(2) Les Membres contribuent aux coûts de construction, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

33 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse),

23 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne,

14 % pour les Membres de la République italienne,

12 % pour les Membres du Royaume-Uni,

6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne,

4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède,

4 % pour les Membres de la Confédération suisse ;

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12 doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte.

(3) Les Membres contribuent aux dépenses de fonctionnement, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2% incluse),

25,5 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne,

15 % pour les Membres de la République italienne,

14 % pour les Membres du Royaume-Uni,

6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne,

4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède,

4 % pour les Membres de la Confédération suisse ;

Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'Article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu'à 26 % et des Membres allemands jusqu'à 25 %, et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des Membres de chaque Partie contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n'importe quelle Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %.

(4) S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'Installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'Installation, à moins que les Parties contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus."

### *Article 4*

**L'Annexe 1 de la Convention (Statuts de la Société civile dite "Installation européenne de rayonnement synchrotron") est modifiée en conséquence et jointe au Présent Protocole.**

### *Article 5*

**Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après que tous les Gouvernements signataires de la Convention et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas auront déposé auprès du Gouvernement français un instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation du présent Accord.**

**Fait à Paris, le 9 décembre 1991, en langues française, allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Convention.**

## Addendum à l'Acte Final de la Conférence des Plénipotentiaires pour l'établissement d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron signé à Paris le 16 décembre 1988

Considérant la signature à Paris le 9 décembre 1991 du Protocole d'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron,

Les Gouvernements :

de la République fédérale d'Allemagne,
du Royaume de Belgique,
du Royaume du Danemark,
du Royaume d'Espagne,
de la République de Finlande,
de la République française,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
de la République italienne,
du Royaume de Norvège,
du Royaume de Suède,
de la Confédération suisse,

prennent acte de l'adhésion du Gouvernement des Pays-Bas aux dispositions prévues dans l'Acte Final de la Conférence des Plénipotentiaires pour l'établissement d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron signé à Paris le 16 décembre 1988.

**Annexe 1 au Protocole**
**Statuts de l'Installation européenne de rayonnement synchrotron**
***(Société civile)***

1. Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit :

"Les soussignés,

Le Centre National de la Recherche Scientifique, 15 quai Anatole France, F-75700 PARIS, représenté par son Directeur Général,

Le Commissariat à l'Energie Atomique, 31-33 rue de la Fédération, F-75752 PARIS Cedex 15, représenté par son Administrateur Général,

Le Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 1913, D-5170 JÜLICH, représenté par son Conseil d'Administration,

Le Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 ROMA, représenté par son Président,

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Casella postale 56, I-00044 FRASCATI, représenté par son Président,

Le Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia, via Dodecaneso 33, I-16146 GENOVA, représenté par son Directeur,

Le Consortium BENESYNC formé par :

Les Services de Programmation de la Politique Scientifique, 8 rue de la Science, B-1040 BRUXELLES, représenté par son Secrétaire Général,

Le Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Postbus 93138, NL-2509 AC DEN HAAG, représenté par son Président,

Le Consortium NORDSYNC, formé par :

Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, H.C. Andersens Boulevard 40, DK-1553 KOBENHAVN V, représenté par son Président,

Suomen Akatemia, PL 57, SF-00551 HELSINKI, représenté par son Président,

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad, Sandakerveien 99, N-0483 OSLO, représenté par son Directeur,

Naturvetenskapliga Forskningsradet, Box 6711, S-113 85 STOCKHOLM, représenté par son Secrétaire Général,

Le Royaume d'Espagne, représenté par le Président de la Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID,

La Confédération suisse, représentée par le Directeur de l'Office fédéral de l'Education et de la Science, PO Box 2732, CH-3001 BERNE,

Le Science and Engineering Research Council, Polaris House, UK SWINDON SN2 1ET, représenté par son Président,

Ci-après dénommés comme "les Membres"

Prenant acte de ce que l'organisation belge et l'organisation néerlandaise ont formé un Consortium BENESYNC pour leur participation à la Société et de ce que les quatre organisations nordiques ont formé un Consortium NORDSYNC pour leur participation à la Société, et de ce que, bien qu'elles aient toutes signé les présents Statuts, seuls le Consortium

BENESYNC représenté par les services de Programmation de la Politique Scientifique et le Consortium NORDSYNC, représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, sont membres de la Société ;

Se référant à la Convention ci-après dénommée "la Convention", relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron

signée à Paris le 16 décembre 1988 entre lès Parties contractantes, définies dans le préambule de la Convention et ci-après dénommées "les Parties contractantes" ;

Conviennent de constituer une Société Civile soumise aux articles 1832 à 1873 du code civil français, ci-après dénommée "la Société", qui sera régie par la Convention et les présents Statuts."

2. L'article 18 est modifié et remplacé par un nouvel article 18 rédigé comme suit :

"1. Le capital social est au minimum de cent mille francs français (100.000 FF), divisé en dix mille (10.000) parts de dix francs (10 FF) chacune. Les Membres souscrivent le nombre de parts indiqué ci-dessous, fondé sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement :

| | |
|---|---|
| BENESYNC représenté par les Services de Programmation de la Politique Scientifique | 600 |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 1375 |
| Commissariat à l'Energie Atomique | 1375 |
| Forschungszentrum Jülich GmbH | 2550 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | 500 |
| Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | 500 |
| Consorzio interuniversitario Nationale per la Fisica della Materia | 500 |
| NORDSYNC représenté par Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad | 400 |
| Le Royaume d'Espagne représenté par le Président de la Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia | 400 |
| La Confédération suisse représentée par le Directeur de l'Office fédéral de l'Education et de la Science | 400 |
| Science and Engineering Research Council | 1400" |

2. Les présentes modifications entrent en vigueur dès leur signature par tous les Membres.

***Fait à Paris, le 9 décembre 1991***, en cinq originaux en français et en un seul original en allemand, anglais, espagnol, italien et néerlandais. En cas de litige, la version française prévaut.

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1597):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 10 novembre 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 7 dicembre 1994.

Esaminato in aula il 15 dicembre 1994 e approvato il 20 dicembre 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1259):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 1995, con pareri delle commissioni 1ª , 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e il 22 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 4 aprile 1995 (atto n. 1259-A - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0236**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **209.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3

1. In applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalità:

*a)* lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti;

*b)* lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

**PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA**

Il Governo della Repubblica italiana
e
Il Governo di Malta,

animati dal desiderio di intensificare i tradizionali rapporti di amicizia, di buon vicinato e di collaborazione economica tra i due Paesi, di favorire lo sviluppo della sicurezza nel Mediterraneo e di contribuire a promuovere il rafforzamento del processo di cooperazione e di integrazione europea, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Il Governo della Repubblica italiana nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1995-2000, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane.

A valere sull'anzidetta cifra:

a) 130 miliardi di lire italiane saranno utilizzati quale contributo alla bilancia dei pagamenti maltese, a norma del successivo Articolo 2 e secondo una lista di beni e prodotti primari di origine italiana da concordarsi annualmente;

b) i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati alla erogazione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico, tecnico, sociale e di assistenza culturale individuati di comune accordo a norma del successivo Articolo 3.

In aggiunta all'assistenza prevista dal precedente comma, e nell'intento di favorire la collaborazione economica, industriale e tecnica tra gli operatori dei due Paesi, i due Governi si impegnano ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per promuovere e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi, principalmente quelli "export-oriented", con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

## ARTICOLO 2

I fondi di cui all'Articolo 1, lettera a) verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni dal 1995 al 1997 e per un ammontare di 23 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni 1998 e 1999 e di 24 miliardi di lire italiane per l'anno 2000.

I fondi verranno corrisposti entro il 30 aprile di ciascuno degli anni di riferimento del presente Protocollo.

Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e i prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

## ARTICOLO 3

I fondi di cui all'Articolo 1, lettera b), nella misura di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni di riferimento del presente Protocollo, potranno essere utilizzati particolarmente per la realizzazione di:

a) studi di fattibilità e di progettazione;

b) progetti infrastrutturali di natura economica e culturale e servizi pubblici essenziali;

c) iniziative di formazione tecnica, professionale, scientifica e sanitaria, nonche' iniziative mirate all'approfondimento della conoscenza delle materie di competenza comunitaria, allo scopo di favorire il pieno sfruttamento delle opportunità derivanti dai legami presenti e futuri di Malta con l'Unione Europea.

Le Parti auspicano che i programmi e i progetti concordati consentano il rafforzamento dei rapporti tra istituzioni analoghe dei due Paesi.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma per le spese locali, i fondi indicati nel presente Articolo saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani inerenti le iniziative concordate in attuazione del primo comma del presente Articolo e utilizzati per rimborsare i pagamenti contrattuali già effettuati alle imprese ed agli operatori italiani dagli acquirenti maltesi con fondi propri per progetti concordati ai sensi del presente Protocollo. Le

richieste di rimborso saranno corredate da documentazione idonea a dimostrare che i contributi finanziari sono stati utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti.

Una aliquota non superiore al 15% dei fondi di cui all'Art.1, lettera b) potrà essere destinata a copertura delle spese locali per opere e lavori sostenuti da parte maltese per i programmi e i progetti concordati. Per ciascun programma o progetto l'importo destinato alla copertura delle suddette spese locali non potrà rappresentare una percentuale superiore al 40% del finanziamento previsto per quello stesso programma o progetto.

Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente Protocollo, le Parti stabiliscono di comune accordo, in base alle proposte avanzate da Malta, un programma indicativo che definisce le finalità specifiche dell'assistenza economica, finanziaria, tecnica e culturale e i settori prioritari di intervento.

Il programma indicativo può essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Malta o degli obiettivi e priorità stabiliti nel suo piano di sviluppo.

Nel contesto del programma indicativo, il Governo maltese presenterà al Governo italiano le iniziative e gli impegni da finanziare che verranno esaminati, tenendo conto di quanto previsto nel programma indicativo, sulla base di una documentazione idonea a consentire una loro valutazione sotto il profilo economico e tecnico. I contributi non possono essere utilizzati per coprire le spese locali correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Le due Parti concorderanno, per le vie diplomatiche, i programmi e i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dei relativi finanziamenti. Una decisione in proposito sarà presa, d'accordo tra i due Paesi, entro quattro mesi dalla presentazione dei programmi e progetti stessi.

L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti saranno effettuate direttamente dalle Autorità maltesi sulla base della propria legislazione interna.

**ARTICOLO 4**

Le somme stanziate per programmi e progetti di cui all'Articolo 1, lettera b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purchè riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.
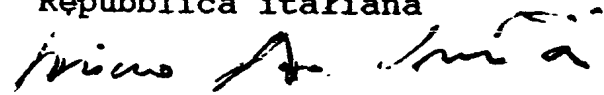
**ARTICOLO 5**

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento delle procedure di ratifica.
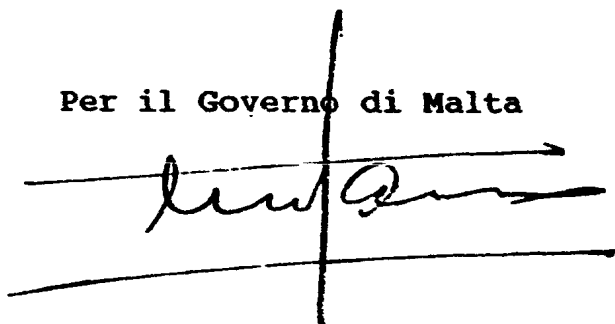
Esso potrà applicarsi a progetti concordati tra le Parti conformemente al presente Protocollo, la cui esecuzione abbia avuto inizio dopo l'1 gennaio 1995 e precedentemente alla data di approvazione dei progetti stessi.

Fatto a La Valletta il 28/3/1994
in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo di Malta

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1269):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 5 gennaio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 gennaio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 febbraio 1995; 8 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1995 (atto n. 1269/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2275):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 5 aprile 1995.

Relazione scritta annunciata il 26 aprile 1995 (atto n. 2275/*A* - relatore on. RALLO).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0237**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **210.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.

Art. 3

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso ne essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 4.

1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

Art. 5.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

Art. 6.

1. È punito secondo la legge italiana:

*a)* il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;

*b)* lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.

Art. 7.

1. L'articolo 244 del codice penale è così modificato:

*a)* nel primo comma le parole: «cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei a diciotto anni»;

*b)* nel secondo comma le parole: «due a otto anni» e «tre a dieci anni» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «tre a dodici anni» e «cinque a quindici anni».

2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: «tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a quindici anni».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

## Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires

Les Etats parties à la présente Convention,

Réaffirmant les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,

Sachant que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés et instruits pour des activités qui violent des principes du droit international tels que ceux de l'égalité souveraine, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des Etats ainsi que de l'autodétermination des peuples,

Affirmant que le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires doivent être considérés comme des infractions qui préoccupent vivement tous les Etats et que toute personne ayant commis l'une quelconque de ces infractions doit être traduite en justice ou extradée,

Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer la coopération internationale entre les Etats en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de telles infractions,

Préoccupés par les nouvelles activités internationales illicites liant les trafiquants de drogues et les mercenaires dans la perpétration d'actes de violence qui sapent l'ordre constitutionnel des Etats,

Convaincus également que l'adoption d'une convention contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires contribuerait à l'élimination de ces activités répréhensibles et, par conséquent, au respect des buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies,

Conscients que les questions qui ne sont pas réglées par une telle convention continuent d'être régies par les règles et les principes du droit international,

Sont convenus de ce qui suit :

## Article premier

Aux fins de la présente Convention,

1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;

b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie;

c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit;

d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et

e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :

i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat; ou

ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat;

b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération matérielle;

c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est dirigé;

d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle; et

e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.

## Article 2

Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, au sens de l'article premier de la présente Convention, commet une infraction au sens de la Convention.

## Article 3

1. Un mercenaire, au sens de l'article premier de la présente Convention, qui prend une part directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence, selon le cas, commet une infraction au sens de la Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne limite le champ d'application de l'article 4 de la présente Convention.

## Article 4

Commet une infraction quiconque :

a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention;

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention.

## Article 5

1. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires et à interdire les activités de cette nature conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le droit international et à prendre, conformément au droit international, les mesures appropriées pour prévenir le recrutement, l'utilisation, le financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.

3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

## Article 6

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions définies dans la présente Convention, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation sur leurs territoires respectifs de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire les activités illégales des individus, groupes ou organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou perpètrent de telles infractions;

b) En coordonnant les mesures administratives et autres à prendre pour prévenir la perpétration de ces infractions.

## Article 7

Les Etats parties collaborent en prenant les mesures nécessaires pour appliquer la présente Convention.

## Article 8

Tout Etat partie qui a lieu de croire que l'une des infractions définies dans la présente Convention a été, est ou sera commise fournit aux Etats parties intéressés, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de sa législation nationale, tous renseignements pertinents dès qu'il en a connaissance.

## Article 9

1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions définies dans la présente Convention qui sont commises :

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.

2. De même, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation nationale.

## Article 10

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures appropriées pour s'assurer de sa personne pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2. Lorsqu'un Etat partie a, conformément aux dispositions du présent article, mis une personne en détention ou pris toutes autres mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, il en avise sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

a) L'Etat partie où l'infraction a été commise;

b) L'Etat partie qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction;

c) L'Etat partie dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction a la nationalité;

d) L'Etat partie dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, l'Etat partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) Tout autre Etat partie intéressé qu'il juge approprié d'aviser.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats mentionnés au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

## Article 11

Toute personne contre laquelle une action est intentée pour l'une quelconque des infractions définies dans la présente Convention bénéficie, à tous les stades de la procédure, de la garantie d'un traitement équitable et de tous les droits et garanties prévus par le droit de l'Etat intéressé. Les normes applicables du droit international devraient être prises en compte.

## Article 12

L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l'infraction dont il s'agit ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de nature grave conformément à la législation de cet Etat.

## Article 13

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions définies dans la présente Convention, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

## Article 14

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés.

## Article 15

1. Les infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 9 de la présente Convention.

## Article 16

La présente Convention n'affecte pas :

a) Les règles relatives à la responsabilité internationale des Etats;

b) Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, y compris les dispositions relatives au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

## Article 17

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat peut, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

## Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

## Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.*

## Article 20

1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
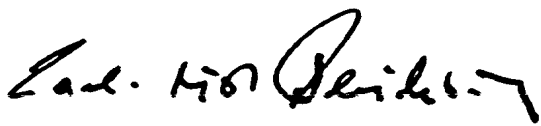
## Article 21

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Je certifie que le texte qui précèd est une copie conforme de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée pa: l'Assemblée générale des Nations Unies l‹ 4 décembre 1989, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire génér‹ de l'Organisation des Nations Unies, telle que ladite Convention a été ouvert‹ à la signature.

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique :

Carl-August Fleischhauer

Organisation des Nations Unies, New York
le 31 janvier 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL RECLUTAMENTO, L'UTILIZZAZIONE IL FINANZIAMENTO E L'ISTRUZIONE DI MERCENARI

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Ribadendo le finalità ed i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione tra gli Stati in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite,

Nella consapevolezza che vengono reclutati, utilizzati finanziati e ed istruiti mercenari per attività che violano i principi del diritto internazionale quali l'uguaglianza sovrana, l'indipendenza politica e l'integrità territoriale degli Stati nonché l'autodeterminazione dei popoli,

Affermando che il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari sono da considerare reati che preoccupano vivamente tutti gli Stati e che ogni persona che abbia commesso uno qualunque di questi reati deve essere tradotta in giustizia o estradata,

Convinti della necessità di sviluppare e di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati in vista di prevenire, di perseguire e di reprimere tali reati,

Preoccupati dalle nuove attività internazionali illecite che vedono uniti i trafficanti di droga ed i mercenari nella perpetrazione di atti di violenza che minano l'ordine costituzionale degli Stati,

Convinti altresi' che l'adozione di una convenzione contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari contribuirebbe alla eliminazione di tali reprensibili attività e di conseguenza al rispetto delle finalità e dei principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite,

Consapevoli che le questioni che non sono regolate da tale Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle regole e dai principi del diritto internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

### Articolo primo

Ai fini della presente Convenzione,

1. L'espressione "mercenario" significa ogni persona:

a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per combattere in un conflitto armato;

b) che partecipa alle ostilità essenzialmente in vista di ottenere un vantaggio personale ed alla quale è stata effettivamente promessa, da una parte al conflitto o a nome di quest'ultima, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate di detta Parte;

c) che non è cittadina di una parte al conflitto, né residente del territorio controllato da una parte al conflitto

d) che non è membro delle forze armate di una parte al conflitto;

e) che non è stata inviata da uno Stato diverso da una parte al conflitto, in missione ufficiale come membro delle forze armate di tale Stato.

2. L'espressione "mercenario" significa altresi', in ogni altra circostanza, ogni persona:

a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per partecipare ad un atto concordato di violenza mirante a:

i) rovesciare un governo o colpire, in qualsiasi altro modo, l'ordine costituzionale di uno Stato; oppure

ii) colpire l'integrità territoriale di uno Stato;

b) che partecipa a tale atto essenzialmente in vista di ottenerne un vantaggio personale significativo ed è spinta ad agire dietro promessa o pagamento di una remunerazione materiale;

c) che non è nè cittadina, né residente dello Stato contro il quale tale atto è diretto;

d) che non è stata inviata da uno Stato in missione ufficiale;

e) che non è membro delle forze armate dello Stato sul di cui territorio l'atto ha avuto luogo.

## Articolo 2

Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.

## Articolo 3

1. Un mercenario ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilità o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione.

2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione.

## Articolo 4

Commette reato chiunque:

a) tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione;

b) si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione.

## Articolo 5

1. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari ed a vietare le attività di tale natura in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

2. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari con lo scopo di fare opposizione all'esercizio legittimo del diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione cosi' come riconosciuto dal diritto internazionale, ed ad adottare in conformità con il diritto internazionale; appropriati provvedimenti per prevenire il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento o l'istruzione di mercenari a tal fine.

3. Essi reprimono i reati definiti nella presente Convenzione mediante pene appropriate che tengano conto della natura grave di tali reati.

## Articolo 6

Gli Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:

a) adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attività illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;

b) coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.

## Articolo 7

Gli Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione

## Articolo 8

Ogni Stato Parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente Convenzione è stato, è o sarà commesso, fornisce agli Stati Parti interessati, direttamente o tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni della sua legislazione nazionale ogni informazione pertinente non appena ne sia venuto a conoscenza.

## Articolo 9

1. Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria competenza al fini di giudicare i reati definiti nella presente Convenzione commessi:

a) sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;

b) da uno qualsiasi dei suoi cittadini, o qualora questo Stato lo ritenga appropriato, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.

2. Allo stesso modo, ciascun Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per istituire la sua competenza al fine di giudicare i reati definiti agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione qualora il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e qualora tale Stato non lo estradi verso uno qualunque degli Stati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione non esclude una competenza penale esercitata in virtù della legislazione nazionale.

## Articolo 10

1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato Parte sul di cui territorio si trova l'autore presunto del reato, provvede in conformità con la sua legislazione, alla detenzione di questa persona ovvero adotta ogni altro adeguato provvedimento per trattenerlo in fermo durante il periodo necessario per l'inizio di un'azione penale o di una procedura di estradizione. Questo Stato parte procede immediatamente ad una inchiesta preliminare in vista di stabilire i fatti.

2. Quando uno Stato parte , in conformità con le disposizioni del presente articolo , ha posto una persona in detenzione o adottato ogni altro provvedimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso ne avvisa senza ritardo direttamente o tramite il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) lo Stato parte in cui il reato è stato commesso;

b) lo Stato parte che è stato oggetto del reato o del tentativo di reato;

c) lo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica che è stata oggetto del reato o del tentativo di reato ha la cittadinanza;

d) lo Stato parte di cui il presunto autore del reato ha la nazionalità o, se quest'ultimo è apolide, lo Stato parte sul di cui territorio esso ha la sua residenza abituale;

e) Ogni altro Stato parte interessato che riterrà opportuno avvisare.

3. Ogni persona nei confronti della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:

a) di comunicare senza indugio con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure se si tratta di una persona apolide, con lo Stato sul cui territorio essa ha la sua abituale residenza;

b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato parte che ha stabilito la sua competenza in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 9 di invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a visitarlo.

5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed indica loro se intende esercitare la sua competenza.

## Articolo 11

Ogni persona contro cui è intentata un'azione legale per uno qualsiasi dei reati definiti nella presente Convenzione beneficia, a tutti gli stadi della procedura, della garanzia di un trattamento equo e di tutti i diritti e garanzie previsti dal diritto dello Stato interessato. Si dovrà tener conto delle norme applicabili del diritto internazionale.

## Articolo 12

Lo Stato parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi quest'ultimo, è tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto se il reato in questione sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autorità prendono una decisione nelle stesse condizioni come per ogni altro reato di natura grave, in conformità con la legislazione di questo Stato.

## Articolo 13

1. Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. In tutti i casi la legge applicabile per l'esecuzione di una domanda di assistenza reciproca è quella dello Stato richiesto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non preigudicano gli' obblighi relativi all'assistenza giudiziaria reciproca previsti in ogni altro trattato.

## Articolo 14

Lo Stato parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato ne comunica in conformità con la sua legislazione, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati interessati.

## Articolo 15

1. I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo compresi come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione stipulato tra Stati parti. Gli Stati parti si impegnano ad includere questi reati come casi di estradizione in ogni Trattato di estradizione da stipulare tra di loro.

2. Se uno Stato parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato è investito di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda questi reati. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un Trattato riconoscono questi reati come casi di estradizione tra di loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. Tra Stati parti, i reati sono considerati ai fini dell' estradizione come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtàù dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Articolo 16

La presente Convenzione non pregiudica:

a) le regole relative alla responsabilità internazionale degli Stati;

b) il diritto dei conflitti armati ed il diritto internazionale umanitario, comprese le disposizioni realtive allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.

Articolo 17

1. Ogni controversia tra due o più Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato,su richiesta di uno di essi. Se nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti non pervengono ad un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualunque tra di loro può sottoprre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando un ricorso in conformità con lo statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma la presente Convenzione, la ratifica o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di uno Stato parte che ha formulato tale riserva.

3. Ogni Stato parte che ha formulato una riserva in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in ogni tempo abolire tale riserva con una notifica indirizzata al Segretario generale della Organizzaiozne delle Nazioni Unite.

Articolo 18

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzaizone delle Nazioni Unite.

Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

## Articolo 20

1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

## Articolo 21

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato la presente Convenzione.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 244 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 244 *(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono la Stato italiano al pericolo di guerra)*. — Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da *sei a diciotto anni*; se la guerra avviene è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da *tre a dodici anni*. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da *cinque a quindici anni*».

— Il testo dell'art. 288 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 288 *(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)*. — Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare».

---

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1017):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 991):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 4ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 dicembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 1995 (atto n. 991/*A* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 febbraio 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 1017/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 1995, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 28 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1995 (atto n. 1017/*C* - relatore on. BERTOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0238**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **211.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Berna il 20 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

# PROTOCOLE 1990

## PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) du 9 mai 1980

En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue a Berne du 17 au 20 décembre 1990.

Considérant la necessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires,

les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit

### MODIFICATIONS DECIDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

### Article I

### Modifications relatives a la Convention proprement dite

1) Article 2 COTIF

Compléter le texte du § 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante :

"Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire."

2) Article 3 COTIF

Modifier le texte du § 2 comme suit

"§ 2 Les lignes visees a l'article 2, § 1, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles ..."

Préciser l'alinéa premier du § 3 de la maniere suivante

"§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées a l'article 2, § 2, alinéa premier, inscrites sur "

3) Article 4 COTIF

Compléter le texte comme suit

"Dans les textes ci-apres, l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la verification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés a l'article 3, §§ 1 et 4."

4) Article 7 COTIF

Modifier le texte du § 1, alinéa premier comme suit

"§ 1 Le Comité administratif se compose des representants de douze Etats membres."

Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du § 1, les mots

"... et assume la presidence du Comité"

Compléter le texte du § 2, lettre a) comme suit

"a) etablit son reglement intérieur et désigne a la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la presidence pour chaque periode quinquennale;"

Compléter le texte du § 2, lettre d) par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante

"le directeur general et le vice-directeur general sont nommes pour une periode de cinq ans, renouvelable;"

5) Article 11 COTIF

Remplacer le texte du § 7 par ce qui suit

"§ 7 La verification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les regles fixées dans le Mandat additionnel annexe a la Convention proprement dite et, sous reserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation."

6) Article 19 COTIF

Compléter le texte du § 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante

"a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;"

Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c).

Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est inserée l'Annexe suivante

"Mandat additionnel

pour la verification des comptes

1. Le Vérificateur verifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes speciaux, comme il le juge necessaire pour s'assurer

    a) que les etats financiers sont conformes aux livres et ecritures de l'Organisation;

    b) que les operations financières dont les etats rendent compte ont eté menees en conformité avec les regles et les reglements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;

    c) que les valeurs et le numeraire déposés en banque ou en caisse ont eté soit verifiés grâce a des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;

    d) que les contrôles intérieurs, y compris la verification intérieure des comptes, sont adéquats;

    e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont eté comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur genéral. S'il le juge opportun, il peut procéder a l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

3. Le Vérificateur a librement acces, a tout moment, a tous les livres, ecritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

4. Le Vérificateur n'est pas competent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immediatement l'attention du directeur général sur toute operation dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.

5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les etats financiers dans les termes suivants "J'ai examine les etats financiers de l'Organisation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre .... Mon examen a comporté une analyse generale des methodes comptables et le contrôle des pieces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru necessaire dans la circonstance." Cette attestation indique, selon le cas, que

   a) les etats financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la periode considérée ainsi que les résultats des operations menees durant la periode qui s'est achevée à cette date;

   b) les etats financiers ont eté etablis conformément aux principes comptables mentionnés;

   c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent;

   d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.

6. Dans son rapport sur les operations financières, le Vérificateur mentionne

a) la nature et l'étendue de la verification a laquelle il a procedé;

b) les eléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas echéant

1° les informations necessaires a l'interprétation et a l'appréciation correctes des comptes;

2° toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas eté passee en compte;

3° toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense regulier ou conditionnel et qui n'a pas eté comptabilisée ou dont il n'a pas eté tenu compte dans les états financiers;

4° les dépenses a l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;

5° le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des etats financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;

c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple

1° les cas de fraude ou de présomption de fraude;

2° le gaspillage ou l'utilisation irregulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs a l'opération effectuée seraient en regle);

3° les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

4° tout vice, general ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;

5° les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés a l'intérieur du budget;

6° les dépassements de credits, compte tenu des modifications resultant de virements dûment autorisés a l'intérieur du budget;

7° les dépenses non conformes aux autorisations qui les regissent;

d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.

**En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont eté comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.**

7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner prealablement au directeur general une possibilité adéquate de s'expliquer.

8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur general les constatations faites en raison de la verification. Il peut, en outre, presenter tout commentaire qu'il juge approprie au sujet du rapport financier du directeur general.

9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en precisant les raisons de ses observations ainsi que les consequences qui en resultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées."

## Article II

### Modifications relatives aux Règles uniformes CIV

1) Article premier CIV

Modifier le texte du § 1 comme suit

"§ 1 Sous reserve des exceptions prevues aux article 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent a tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de vehicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux etablis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prevue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas echéant, aux transports assimilés conformément a l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention.

Les Règles uniformes s'appliquent egalement, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)."

2) Article 14 CIV

Compléter le texte du § 1 par la phrase suivante

"§ 1 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport."

3) Article 17 CIV

Modifier le texte actuel du § 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit

"§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non vises au § 1, ainsi que des vehicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.

Les conditions de transport des vehicules automobiles precisent en particulier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son vehicule, le chargement et le déchargement."

4) Article 41 CIV

Modifier le titre "Véhicules automobiles"

Modifier le texte du § 1 comme suit

"§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule."

Modifier le texte du § 3 comme suit

"§ 3 En cas de perte totale ou partielle du vehicule, l'indemnité a payer a l'ayant droit pour le dommage prouve est calculée d'après la valeur usuelle du vehicule et ne peut exceder 8000 unités de compte."

Modifier le texte du § 4 comme suit

"§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le vehicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage cause par sa faute. L'indemnité totale a payer ne peut exceder 1000 unités de comptes.

Le chemin de fer ne repond des objets placés a l'extérieur du vehicule qu'en cas de dol."

Reprendre sous le § 5, la seconde phrase du § 3 actuel

"§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un vehicule."

Reprendre sous un § 6 nouveau, le texte du § 5 actuel, en le modifiant légèrement

"§ 6 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des vehicules automobiles."

5) Article 42 CIV

Modifier le titre comme suit

"Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité"

Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit

"Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prevues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouve que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en resultera probablement."

Supprimer le texte de l'alinéa 2.

6) Article 43 CIV

Compléter le titre comme suit

"Conversion et intérêts de l'indemnité"

Ajouter un nouveau § premier de la teneur suivante

"§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimees en unités monétaires etrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité."

Les §§ 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5.

7) Article 53 CIV

Modifier le texte de l'alinéa premier du § 1 comme suit

"§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident sur-

venu au voyageur, dans les six mois a compter de la connaissance du dommage, a l'un des chemins de fer auxquels une reclamation peut être presentée selon l'article 49, § 1."

8) Article 55 CIV

Compléter le texte du § 2, alinéa 2 comme suit

"Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage resultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en resultera probablement."

Supprimer les lettres a) et b).

## Article III

### Modifications relatives aux Règles uniformes CIM

1) Article premier CIM

Compléter la fin du texte du § 1 comme suit

"§ 1 Sous reserve ... de la Convention, ainsi que, le cas echéant, aux transports assimilés conformément a la l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention."

2) Article 18 CIM

Simplifier le texte de la maniere suivante

"L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les consequences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place reservee a chacune d'elles."

Supprimer la dernière phrase.

3) Article 40 CIM

Au § 2, supprimer les termes suivants

", sous reserve de la limitation prévue à l'article 45".

Supprimer le § 4.

4) Article 43 CIM

Modifier le texte du § 1 comme suit

"§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, resulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut exceder le quadruple du prix de transport."

5) Article 44 CIM

Modifier le titre comme suit

"Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité"

Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit

"Les limites de responsabilité prevues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement."

Supprimer le texte de l'alinéa 2.

6) Article 47 CIM

Modifier le titre comme suit .

"Conversion et intérêts de l'indemnité"

Compléter l'article 47 par un nouveau § premier libellé comme suit:

"§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimees en unités monetaires etrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité."

Les §§ 1, 2 et 3 deviennent les §§ 2, 3 et 4.

7) Article 58 CIM

Compléter le texte du § 1, lettre c) comme suit

"c) fondée sur un dommage resultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;"

Supprimer le texte du § 1, lettre d).

La lettre e) devient la lettre d).

## DISPOSITIONS FINALES

### Article IV

### Signature, ratification, acceptation, approbation

§ 1 Le present Protocole demeure ouvert à Berne, aupres du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30 juin 1991, a la signature des Etats qui ont eté invités a la deuxième Assemblée genérale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

§ 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, § 1 de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.

### Article V

### Entrée en vigueur

Les décisions contenues dans le present Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2 de la COTIF.

### Article VI

### Adhésion

Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, § 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

## Article VII

## Rapport entre la COTIF et le Protocole

Seuls les Etats parties a la COTIF peuvent devenir Parties au present Protocole.

## Article VIII

## Textes du Protocole

Le present Protocole est conclu et signé en langue française.

Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et neerlandaise.

Seul le texte français fait foi.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait a Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise a chacun des Etats parties.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO 1990
DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980

In attuazione degli articoli 6 e 19, par.2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) firmata a Berna il 9 maggio 1980, la seconda Assemblea Generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si è svolta a Berna dal 17 al 20 dicembre 1990.

Considerando la necessità di emendare le disposizioni della COTIF per adattarle alle nuove esigenze della Comunità internazionale e dei trasporti internazionali ferroviari,

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

MODIFICHE DECISE DALL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo I

Modifiche relative alla Convenzione propriamente detta

1) Articolo 2 COTIF

Completare il testo del par.2 con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore:

" Sono assimilati ai trasporti effettuati su una linea, ai sensi del capoverso precedente, gli altri trasporti interni, effettuati sotto la responsabilità della ferrovia, a complemento del trasporto ferroviario"

2) Articolo 3 COTIF

Modificare il testo del par. 2 come segue:

"Par. 2 Le linee di cui all'articolo 2,par.1, e par.2, comma primo sulle quali..."

Precisare il comma primo del par. 3 nel modo seguente:

"Par.3 Le imprese da cui dipendono le linee di cui all'articolo 2, par.2, primo comma, iscritte su..."

3) Articolo 4 COTIF

Completare il testo come segue:

" Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" include la Convenzione propriamente detta, il Protocollo di cui all'articolo primo par.2, capoverso 2, il Mandato addizionale per la revisione dei conti e le Appendici A e B compresi i loro annessi, di cui all'articolo 3, par. 1 e 4."

4) Articolo 7 COTIF

Modificare il testo del par. 1, comma primo come segue:

"Par.1 Il Comitato amministrativo è costituito dai rappresentanti di dodici Stati membri".

Cancellare nella prima frase del capoverso 2 del par. 1, le parole:

"...e assume la presidenza del Comitato".

Completare il testo del par. 2, lettera a) come segue:

"a) stabilisce il suo regolamento interno e nomina a maggioranza di due terzi, lo Stato membro che ne assume la presidenza per ciascun periodo quinquennale".

Completare il testo del par. 2, lettera d) con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore:

"il direttore generale ed i vice-direttori generali sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni".

5) Articolo 11 COTIF

Sostituire il testo del par. 7 con quanto segue:

"Par. 7 La revisione dei conti è effettuata dal Governo svizzero secondo le regole stabilite nel Mandato addizionale in annesso alla Convenzione propriamente detta e, sotto riserva di ogni direttiva particolare del Comitato amministrativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento finanziario e contabile dell'Organizzazione".

6) Articolo 19 COTIF

Completare il testo del par. 3 con una nuova lettera a) del seguente tenore:

"a) Mandato addizionale per la revisione dei conti"

Le lettere a) e b) divengono rispettivamente le lettere b) e c).

Dopo il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'OTIF, è inserito il seguente Annesso:

MANDATO ADDIZIONALE

PER LA REVISIONE DEI CONTI

1. Il Revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti fondi fiduciari e conti speciali, come lo ritiene necessario, per accertarsi:

a) che i rendiconti finanziari siano conformi ai libri ed alle scritture dell'Organizzazione;

b) che le operazioni finanziarie riportate nei rendiconti sono state svolte in conformità con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione;

c) che i valori ed il contante depositati in banca o in cassa sono stati sia verificati per mezzo di certificati direttamente ricevuti dai depositari dell'Organizzazione, sia effettivamente contati;

d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, sono adeguati;

e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo nonché tutte le eccedenze ed i deficit sono stati contabilizzati secondo procedure da esso ritenute soddisfacenti.

2. Solo il Revisore e competente ad accettare in tutto o in parte gli attestati e le giustificazioni fornite dal Direttore generale. Qualora lo ritenga opportuno, può procedere all'esame e ad una dettagliata revisione di ogni documento contabile relativo sia alle operazioni finanziarie, sia alle forniture ed al materiale.

3. Il Revisore ha liberamente accesso, in ogni tempo, a tutti i libri, scritture, documenti contabili ed altre informazioni di cui ritiene avere bisogno.

4. Il Revisore non è competente a respingere qualsivoglia rubrica contabile, ma attira immediatamente l'attenzione del direttore generale su ogni operazione di cui la regolarità o l'opportunità gli appaiono discutibili affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti necessari.

5. Il Revisore presenta e firma un attestato relativo ai rendiconti finanziari del seguente tenore: "Ho esaminato i rendiconti finanziari dell'organizzazione per l'esercizio finanziario che si è concluso il 31 dicembre.... L'esame da me effettuato ha comportato una analisi genrale dei metodi contabili nonché il controllo dei documenti contabili e di altri documenti giustificativi da me ritenuto opportuno date le circostanze". Tale attestato indica, a seconda dei casi che:

a) i rendiconti finanziari riflettono in maniera soddisfacente la situazione finanziaria alla data di scadenza del periodo in esame nonché i risultati delle operazioni svolte durante il periodo conclusosi in tale data;

b) i rendiconti finanziari sono stati stabiliti in conformità con i principi contabili summenzionati;

c) i principi finanziari sono stati applicati in base a modalità concordanti con quelle adottate durante il precedente esercizio finanziario;

d) le operazioni finanziarie sono state svolte in conformità con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione.

6. Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore indica:

a) la natura e la portata della revisione effettuata;

b) gli elementi attinenti alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso se del caso:

1. Le informazioni necessarie ai fini dell'interpretazione e di una corretta valutazione dei conti;

2. ogni importo che avrebbe dovuto essere percepito ma che non è stata riportato nei conti;

3. ogni importo che è stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale e ché non à stata contabilizzato o di cui non si à tenuto conto nei rendiconti finanziari;

4. Le spese sprovviste di documenti giustificativi adeguati;

5. Se sono stati tenuti libri contabili in buona e debita forma. E' opportuno indicare i casi in cui la presentazione materiale dei rendiconti finanziari si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati;

c) le altre questioni su cui è necessario richiamare l'attenzione del Comitato amministrativo, ad esempio:

1. I casi di frode o di presunzione di frode;

2. lo spreco o l'utilizzazione irregolare di fondi o di altri averi dell'organizzazione ( quand'anche i conti relativi alla operazione effettuata risultassero esatti);

3. Le spese che rischiano di comportare ulteriori esborsi considerevoli per l'Organizzazione;

4. Ogni vizio, generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale;

5. le spese non conformi agli intenti del Comitato amministrativo, tenuto conto dei bonifici debitamenti autorizzati nel bilancio preventivo;

6. i superamenti di credito,tenuto conto delle modifiche derivanti da bonifici debitamente autorizzati nel bilancio preventivo;

7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano;

d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture ed al materiale,a stabilita in base all'inventario ed all'esame dei libri.

Il rapporto può inoltre prendere atto prendere di operazioni già contabilizzare in un esercizio precedente e riguardo alle quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un successivo esercizio e riguardo alle quali si configura l'auspicabilità di informarne preventivamente il Comitato amministrativo.

7. Il Revisore non dovrà in nessun caso far figurare critiche nel suo rapporto senza dare preventivamente al Direttore Geenrale un'adeguata possibilità di fornire spiegazioni.

8. Il Revisore comunica al Comitato amministrativo ed al Direttore generale le constatatazioni effettuate in occasione della revisione. Esso può inoltre presentare ogni commento che riterrà appropriato riguardo al rapporto finanziario del Direttore Generale.

9. Qualora il Revisore abbia effettuato una revisione sommaria o non abbia potuto ottenere documenti giustificativi sufficienti, egli deve menzionare ciò nel suo attestato e nel suo rapporto precisando i motivi delle sue osservazioni nonchè le conseguenze che ne derivano per la situazione finanziaria e le operazioni finanziarie contabilizzate".

## Articolo II
## Modifiche relative alle Regole uniformi CIV

### 1) Articolo primo CIV

Modificare il testo del par. 1 come segue::

" Par.1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole Uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli compreso il trasporto di autoveicoli, che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusiavamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione, nonchè, se del caso, ai trasporti assimilati in conformità con l'articolo 2 Par.2, capoverso 2 della Convenzione.

La Regole Uniformi si applicano ugualmente, per ciò che concerne la responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli il cui trasporto è effettuato in conformità con le Regole Uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci per ferrovia (CIM)".

### 2) Articblo 14 CIV

Completare il testo del Par. 1 con la frase seguente:

"Par. 1 ..Per il trasporto degli autoveicoli , la ferrovia può disporre che i viaggiatori rimangano nell'autoveicolo durante il trasporto".

3) Articolo 17 CIV

Modificare il testo attuale del Par. 2 e completarlo con un nuovo capoverso 2 come segue:

"Par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel Par. 1, nonché autoveicoli consegnati al trasporto con o senza rimorchio.

Le condizioni di trasporto degli autoveicoli specificano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma ed il contenuto del documento di trasporto che deve riportare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonché gli obblighi del conducente per quanto riguarda il suo veicolo, il carico e lo scarico".

4) Articolo 41 CIV

Modificare il titolo: "Autoveicoli"

Modificare il testo del Par. 1 come segue:

" Par. 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella consegna di un autoveicolo, la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne é derivato,un indennità il cui ammontare non può superare il prezzo di trasporto del veicolo".

Modificare il testo del Par. 3 come segue:

"Par.3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non può superare le 8000 unità di conto ".

Modificare il testo del Par. 4 come segue:

" Par. 4 Per ciò che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia è responsabile unicamente del danno causato da una sua colpa. L'indennità totale da corrispondere non può superare le 1000 unità di conto.

La ferrovia risponde degli oggetti situati all'esterno del veicolo solo in caso di dolo."

Inserire al Par. 5, la seconda frase del Par. 3 attuale:

"Par. 5 Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo".

Inserire in un nuovo Par. 6, il testo del Par. 5 attuale modificandolo leggermente:

" Par. 6 Le altre disposizioni relative alla responsabilità per il bagaglio sono applicabili al trasporto dei veicoli automobili".

5) Articolo 42 CIV

Modificare il titolo come segue:

" Decadenza dal diritto di invocare i limiti di responsabilità"

Modificare il testo del comma primo come segue:

" Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 38 a 41 delle Regole Uniformi o quelle previste dalla legislazione nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano qualora sia provato che il danno deriva da un atto o da una omissione commessa dalla ferrovia sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato".

Cancellare il testo del capoverso 2

6) Articolo 43 CIV

Completare il titolo come segue:

"Conversione ed interessi dell'indennità"

Aggiungere un nuovo paragrafo 1 del seguente tenore:

> "Par. 1 Se il calcolo dell'indennità implica la conversione degli importi espressi in unità monetarie straniere, questa sarà effettuata in base al tasso corrente di cambio del giorno e nel luogo del pagamento dell'indennità"

I Par. 1, 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i Par. 2, 3, 4 e 5 .

7) Articolo 53 CIV

Modificare il testo del comma primo del Par. 1 come segue:

> "1 Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento decade se egli non denuncia l'incidente occorso al viaggiatore entro sei mesi a decorrere dal momento cui si è avuto conoscenza del danno, ad una delle ferrovie cui un reclamo può essere presentato in base all'articolo 49, Par.1".

8) Articolo 55 CIV

Completare il testo del Par. 2, capoverso 2, come segue:

"Tuttavia, la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione fondata su un danno derivante da un atto o da una omissione commessi sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato".

Cancellare le lettere a) e b).

Articolo III

Modifiche relative alle Regole Uniformi CIM

1) Articolo primo CIM

Completare la fine del testo del Par. 1 come segue:

" Par. 1 Sotto riserva....della Convenzione, nonché, se del caso, dei trasporti assimilati in conformità con l'articolo 2, Par.2, capoverso 2 della Convenzione".

2) Articolo 18 CIM

Semplificare il testo come segue:

"Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze derivanti da iscrizioni irregolari inesatte, incomplete o inserite in uno spazio diverso da quello assegnato a ciascuna di esse".

Cancellare l'ultima frase.

3) Articolo 40 CIM

Al Par.2, cancellare i termini seguenti:

" sotto riserva della limitazione prevista all'articolo 45"

Cancellare il Par. 4.

4) Articolo 43 CIM

Modificare il testo del Par. 1 come segue:

"Par.1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, deriva dall'aver lasciato passare il termine di consegna, la ferrovia deve pagare un'indennità che non può superare il quadruplo del prezzo del trasporto."

5) Articolo 44 CIM

Modificare il titolo come segue:

"Decadenza dal diritto di invocare i limiti di responsabilità"

Modificare il testo del comma primo come segue:

" I limiti di responsabilità porevisti agli articoli 25, 26 30 32 33, 40, 42, 45 e 46 non si applicano. qualora sia provato che il danno deriva da un . atto o da una omissione commessi dalla ferrovia, sia nell'intento di cuasare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un siffatto danno ne sarebbe probabilmente derivato".

Cancellare il testo del capoverso 2.

6) Articolo 47 CIM

Modificare il titolo come segue:

"Conversione ed interessi dell'indennità"

Completare l'articolo 47 con un nuovo paragrafo primo redatto come segue:

"Par. 1 Se il calcolo dell'indennità comporta la conversione degli importi espressi in unità monetarie straniere, questa è effettuata secondo il tasso corrente di cambio del giorno e nel luogo del pagamento dell'indennità.

I Par.1, 2 e 3 divengono i Par.2, 3 e 4.

7) Articolo 58 CIM

Completare il testo del Par. 1 lettera c) come segue:

"c) fondata su un danno derivante da un atto o da una omissione commessi sia nell'intento di causare tale danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato"

Cancellare il testo del Par. 1 lettera d).

La lettera e) diviene la lettera d)

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo IV

### Firma, ratifica, accettazione, approvazione

Par. 1 Il presente Protocollo rimane aperto a Berna, presso il Govenro svizzero, Governo depositario, fino al 30 giugno 1991, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla seconda Assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF).

Par. 2 In conformità con le disposizioni dell'articolo 20, par. 1 della COTIF, il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il prima possibile presso il Governo depositario.

### Articolo V
### Entrata in vigore

Le decisioni contenute nel presente Protocollo entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello durante il quale il Governo depositario avrà notificato agli Stati membri il deposito dello strumento ocn il quale sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 20, Par. 2 della COTIF.

## Articolo VI

## Adesione

Gli Stati che, invitati alla seconda Assemblea generale dell'OTIF non hanno firmato il presente Protocollo entro il termine previsto all'articolo IV Par. 1, possono aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Governo depositario.

## Articolo VII

## Rapporto tra la COTIF ed il Protocollo

Solo gli Stati parti alla COTIF possono divenire Parti al presente Protocollo.

## Articolo VIII

## Testi del Protocollo

Il presente Protocollo è concluso e firmato in lingua francese.

Al testo francese sono allegate traduzioni ufficiali in lingua araba, inglese, italiana, olandese e tedesca.

Fa fede unicamente il testo francese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, il venti dicembre mille nove cento novanta, in un unico esemplare originale in lingua francese, che rimane depositato negli Archivi della Confederazione svizzera.
Un copia certificata conforme ne sarà consegnata a ciascuno degli Stati parti.

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 591):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° agosto 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 febbraio 1995.
Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1995 (atto n. 591/*A* - relatore sen. CASTELLANI).
Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2266):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e IX.
Esaminato dalla III commissione il 5 aprile 1995.
Relazione scritta annunciata il 26 aprile 1995 (atto n. 2266/*A* - relatore on. TRIOME).
Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0239**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **212.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII dell'accordo medesimo.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, ispirati ai sempre più stretti vincoli etnici, all'amicizia e all'affinità culturale che uniscono i loro popoli e governi;

Riconoscendo il nobile e generoso contributo allo sviluppo socio-economico e culturale venezuelano fornito da una operosa collettività italiana o di origine italiana;

Consapevoli del rispettivo potenziale di crescita economica che offre l'opportunità di un maggiore avvicinamento tra i popoli ed i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica del Venezuela;

In armonia con gli obiettivi comuni di pace, sicurezza, democrazia, giustizia e sviluppo perseguiti da entrambi i Paesi;

Riconoscendo l'importanza dell'Italia come uno dei Paesi più industrializzati e le responsabilità che, di conseguenza, le competono nella creazione di un ordine economico internazionale che tenga conto delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo;

Preoccupate per le gravi conseguenze dell'indebitamento estero sulla crescita socio-economica e la stabilità politica dei Paesi in via di sviluppo;

Tenendo conto dei grandi sforzi intrapresi dal Governo venezuelano per riequilibrare la sua economia e tener fede ai suoi impegni finanziari;

Convinte dell'urgente necessità, di fronte a tali problematiche, di riattivare il dialogo Nord-Sud;

Considerando l'importanza dei contatti che si sono sviluppati tra la Comunità Europea e l'America Latina, così come del ruolo attivo che l'Italia svolge da diversi anni in questo campo, in special modo attraverso la sua politica di cooperazione allo sviluppo;

Reiterando la volontà di entrambi i Governi di dare impulso alla cooperazione reciproca nei settori economico, industriale, scientifico-tecnologico, ambientale, sociale e culturale;

Ribadendo la validità degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi, come anche la necessità di attuarli attraverso progetti concreti in aeree di interesse comune, sulla base di una programmazione concertata e con la partecipazione attiva sia del settore pubblico sia di quello privato di ambedue i Paesi;

Hanno convenuto di stabilire, attraverso il presente Accordo quadro, uno schema di collaborazione bilaterale in materie di interesse comune, i cui obiettivi e strumenti si indicano qui di seguito:

OBIETTIVI

ARTICOLO I

a) Definire le iniziative di cooperazione tecnico-finanziaria dell'Italia nei confronti dei programmi di sviluppo venezuelani e creare le condizioni più favorevoli per il trasferimento di tecnologia, in particolare nei settori agricolo, agroindustriale, della pesca, industriale, di interscambio commerciale e di altre attività economiche, del turismo, con particolare riferimento al ruolo della piccola e media impresa e delle cooperative;

b) incrementare l'interscambio bilaterale, con particolare riguardo alle esportazioni non petrolifere venezuelane;

c) favorire la promozione e la protezione di investimenti produttivi di interesse comune e la creazione di imprese miste.

ARTICOLO II

Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investimenti verso i rispettivi territori e di incrementare la realizzazione di progetti congiunti in forma periodica e rinnovabile, idonei a conferire particolare rilevanza alla promozione di investimenti in Venezuela da parte di imprese italiane pubbliche e private, tenendo anche conto delle positive iniziative già realizzate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi.

ARTICOLO III

Le due Parti ritengono opportuno sviluppare, in particolare, la partecipazione italiana ai progetti di investimento in Venezuela approvati dal Comitato Tecnico di Coordinamento previsto all'articolo XIX del presente Accordo, così come ampliare la collaborazione nei confronti delle piccole e medie imprese che possano conferire un contributo sostanziale allo sviluppo ed alla economia di entrambi i Paesi.

## ARTICOLO IV

Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante l'applicazione degli strumenti disponibili e, in particolare, di crediti non commerciali in favore di imprese italiane, da concedersi a titolo di finanziamento parziale del loro apporto di capitale di rischio nelle imprese miste predette, da costituirsi con la partecipazione di investitori pubblici e/o privati venezuelani, nonché mediante ogni altra facilitazione contemplata dalla legislazione italiana in materia (Art. 7 della Legge 49/87).

## ARTICOLO V

Per la promozione di imprese miste si farà altresì ricorso a quanto previsto nell'Accordo di cooperazione firmato tra L'Istituto del Commercio Estero Italiano e l'Istituto del Commercio Estero del Venezuela, in quanto applicabile.

In tale ottica, i due Istituti coordineranno e promuoveranno attività e progetti destinati a facilitare la costituzione delle imprese predette, sotto il coordinamento del Comitato previsto all'Art. XIX del presente Accordo.

## ARTICOLO VI

Al fine di rafforzare il ruolo delle cooperative in Venezuela quale elemento di impulso allo sviluppo economico e sociale, le due Parti ritengono necessario appoggiare ed ampliare le iniziative esistenti in questo settore, facilitando qualsiasi meccanismo utile per una più ampia collaborazione.

## ARTICOLO VII

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire iniziative attinenti alla esecuzione di programmi nazionali che impieghino razionalmente le rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, includendo anche facilitazioni per lo scambio di tecnologie non contaminanti e di tecnologie specifiche per la protezione dell'ambiente stesso.

**STRUMENTI**

ARTICOLO VIII

La Parte italiana favorirà gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso:

a) l'assicurazione ai crediti all'esportazione;
b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.

ARTICOLO IX

Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati all'esportazione di parte o dell'intera produzione ottenuta, sia attraverso la creazione di imprese miste sia mediante altre forme di investimento, tenendo conto dell'esperienza in materia di collaborazione industriale italo-venezuelana.

ARTICOLO X

Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da linee di credito a condizioni "consensus", siano finanziati attraverso strumenti di cofinanziamento anche da parte di istituzioni finanziarie internazionali e regionali.

Le due Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare, in armonia con la legislazione nazionale pertinente, strumenti quali le operazioni di riconversione del debito e strumenti analoghi.

La Parte italiana si adopererà per sostenere i progetti di privatizzazione o di riconversione di imprese pubbliche venezuelane ai sensi della normativa venezuelana vigente, in base alle valutazioni di mercato realizzate dalle imprese o istituzioni italiane interessate a dette operazioni.

ARTICOLO XI

Al fine di appoggiare nei modi più opportuni il processo di riconversione industriale in corso in Venezuela, la Parte italiana si impegna a collaborare in detto processo attraverso le differenti forme di cooperazione che siano richieste, compresa la organizzazione di corsi di formazione professionale.

## ARTICOLO XII

Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sarà indirizzata a progetti con alto contenuto sociale o prioritari per lo sviluppo del Venezuela. Tali progetti saranno formulati in modo tale da garantire il trasferimento di tecnologia e il rafforzamento delle attività economiche nazionali, così come lo svolgimento armonico dei programmi di investimenti congiunti binazionali.

In tale senso, nei limiti del possibile, le Parti vincoleranno le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo alla collaborazione economica ed industriale.

In questo contesto, le due Parti ridefiniranno le priorità dei programmi di cooperazione bilaterale, tenendo altresì conto delle iniziative già concordate in passato e la necessità di adattarle alle nuove esigenze.

Fatta salva la possibilità di estendere la cooperazione ad altri settori prioritari, le Parti fanno stato del loro interesse a promuovere i seguenti settori:

- Formazione delle Risorse Umane;
- Sviluppo delle Risorse Ambientali, con particolare riguardo all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, in special modo per quanto concerne la utilizzazione razionale delle risorse naturali nel quadro della protezione dell'equilibrio ambientale contro i rischi di sovrasfruttamento;
- Sviluppo cooperativo;
- Appoggio alla piccola e media impresa;
- Collaborazione tecnologica e di ricerca applicata;
- Agricoltura e agroindustria.

I programma di cooperazione allo sviluppo nei settori menzionati saranno concordati mediante appositi protocolli addizionali.

## ARTICOLO XIII

Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in conformità ad ogni norma di legge vigente, concederà agli investimenti dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e agli investitori degli altri Paesi, qualunque sia il trattamento più favorevole applicato sulla base di accordi bilaterali. Le due Parti garantiranno il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento e concederanno in caso di espropriazione un immediato, giusto ed effettivo indennizzo.

Le Parti negozieranno un accordo specifico per la promozione e la protezione degli investimenti, il quale, pur conservando autonoma efficacia giuridica, verrà considerato nelle relazioni tra le Parti documento integrante del presente Accordo Quadro.

A partire dall'entrata in vigore di detto Accordo, le divergenze che sorgessero tra imprese, tra imprese e le rispettive Parti ovvero tra le Parti stesse saranno risolte in conformità alle disposizioni del medesimo.

ARTICOLO XIV

Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste, le due Parti hanno stipulato un Accordo per evitare la doppia imposizione che, pur conservando autonoma efficacia giuridica, sarà esso pure considerato, nelle relazioni tra le Parti, documento integrante del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO XV

Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e iniziative nel campo della scienza e della tecnologia nonché progetti congiunti di ricerca.

La Parte italiana si impegna ad applicare gli strumenti necessari per un appoggio tecnologico alla struttura produttiva venezuelana, con particolare riguardo al settore della piccola e media impresa.

ARTICOLO XVI

Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tra organismi dello Stato e Enti di ricerca dei due Paesi, sia a livello bilaterale, sia in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

ARTICOLO XVII

Le due Parti concluderanno, nel più breve tempo possibile, i negoziati per la firma di un accordo culturale che preveda, tra gli altri aspetti, una migliore diffusione della cultura tra i due Paesi e della lingua italiana in Venezuela, così come la promozione e la realizzazione di eventi culturali, storici e artistici, che dovranno essere oggetto di consultazioni periodiche per via diplomatica al fine di concordare concrete iniziative.

Nell'ambito di accordi specifici, la Parte italiana definirà gli strumenti medianti i quali i laureati ed i ricercatori venezuelani possano frequentare istituzioni accademiche e

scientifiche italiane, nonché corsi di specializzazione e perfezionamento stabiliti di comune accordo, tenendo conto delle priorità di sviluppo del Venezuela. Tali intese definiranno in primo luogo le modalità di finanziamento ed i relativi meccanismi.

## MECCANISMI OPERATIVI

### ARTICOLO XVIII

Al fine di coordinare, al più alto livello politico, le attività derivanti dal presente Accordo, si terranno consultazioni periodiche tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica del Venezuela, assistiti o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

Nel corso di tali consultazioni, oltre agli argomenti politici ed economici di carattere bilaterale e internazionale, saranno in particolare trattati i problemi del debito estero, del dialogo Nord-Sud, della lotta contro il narcotraffico e della cooperazione tra America Latina ed Europa.

### ARTICOLO XIX

I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avrà i seguenti compiti:

a) intensificare la cooperazione bilaterale;
b) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo;
c) garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa;
d) vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro.

Il Comitato Tecnico sarà coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunirà per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica.

Il predetto Comitato sarà presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonché per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.

ARTICOLO XX

Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti continueranno ad esercitare le funzioni generali di stimolo, collaborazione e controllo delle attività realizzate e di quelle previste tra i due Paesi.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO XXI**

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni assunti dalle due Parti in virtù di Accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

**ARTICOLO XXII**
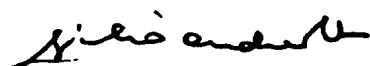
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e avrà validità quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.

L'Accordo resterà in vigore fino alla conclusione dei progetti e programmi in fase di esecuzione al momento della denuncia.
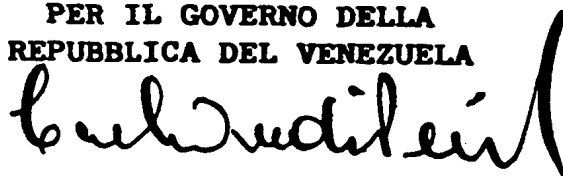
In attesa della ratifica e della entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno, nelle relazioni reciproche, ai principi contenuti nel medesimo.

Fatto in Roma il giorno quattro del mese di giugno millenovecentonovanta in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ugualmente autentici e del medesimo contenuto i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA**

## PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

In merito all'applicazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, le due Parti, in occasione della visita a Roma del Presidente della Repubblica del Venezuela, Carlos Andrés Pérez, il 4 ed il 5 giugno 1990, hanno concordato i seguenti criteri e modalità operative:

1) Le attività previste dall'Accordo Quadro si riferiranno al triennio 1991-1992-1993.

2) Tale programma, che nel triennio indicato genererà una somma superiore ai 1.000 milioni di dollari, si avvarrà dei seguenti strumenti finanziari:
   a) crediti di aiuto (circa 175 milioni di dollari);
   b) doni (50 milioni di dollari);
   c) crediti a condizioni "consensus" destinati al finanziamento di progetti pubblici, secondo un esame caso per caso e secondo le priorità definite congiuntamente;
   d) particolare attenzione verrà conferita alla possibilità di convogliare verso il Venezuela, attraverso il settore privato, un afflusso di capitali per un ammontare indicativo di circa 600 milioni di dollari, destinati alla

realizzazione di progetti pubblici e privati, ivi incluso il finanziamento di imprese miste, ai sensi dell'articolo 7 della legge 49/87.
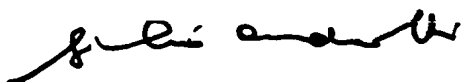
3) Per ogni progetto verrà definita la parte di spesa assunta dal Governo venezuelano in moneta locale.

4) La Parte venezuelana, in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico di Coordinamento previsto dall'Accordo Quadro tra i due Paesi, in data e luogo da concordare per via diplomatica, presenterà le liste di progetti da finanziare attraverso i meccanismi previsti dal presente Protocollo e nell'Accordo Quadro, nonchè le corrispondenti modalità di esecuzione.
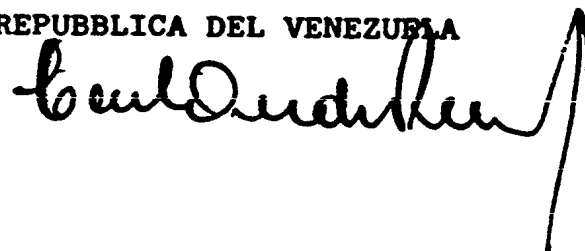
5) Il presente Protocollo entrerà in vigore, ai sensi dell'Articolo XXII dell'Accordo Quadro, dopo la firma dello stesso.

Redatto in Roma, il quattro giugno 1990, in due esemplari, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL VENEZUELA

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1021):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 995):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª , 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1995 (atto n. 995/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0240**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **213.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 3, lettera *g)*, del protocollo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

# PROTOCOL

**relating to an amendment**
**to Article 56**
**of the Convention**
**on International Civil Aviation**

**Signed at Montreal on 6 October 1989**

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-seventh Session at Montreal on 6 October 1989,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission,

HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from fifteen to nineteen, and

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(*a*) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

   "In Article 56 of the Convention the expression 'fifteen members' shall be replaced by 'nineteen members'."

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(*a*) of the said Convention, one hundred and eight as the number of Contracting States upon whose ratification the aforesaid amendment shall come into force; and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matters hereinafter appearing:

   a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

   b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

   c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

   d) The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date on which the one hundred and eighth instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-seventh Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty-nine, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

A. Alegría
*President of the Twenty-seventh Session of the Assembly*

S.S. Sidhu
*Secretary General*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

# P R O T O C O L L O

recante emendamento dell'articolo 56 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

firmato a Montreal il 6 ottobre 1989

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

Essendosi riunita a Montreal il 6 ottobre 1989, nella sua ventisettesima sessione,
Avendo preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di incrementare il numero dei membri della Commissione di navigazione aerea
Avendo giudicato che occorreva portare da quindici a diciannove il numero dei membri di questo organo,
Avendo ritenuto necessario di emendare a tal fine la Convenzione relativa alla aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944,

1. Approva, in conformità con le disposizioni del capoverso a) dello articolo 94 di detta Convenzione, il seguente progetto di emendamento di detta Convenzione:

   "Sostituire l'espressione "quindici membri" con "diciannove membri" nell'articolo 56 della Convenzione";

2. Fissa a 108 il numero di Stati contraenti la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore di detto emendamento, in conformità con le disposizioni del capoverso a) dell'articolo 94 di detta Convenzione;

3. Decide che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale stabilirà in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali facenti ugualmente fede, un protocollo concernente l'emendamento predetto, comprendente le disposizioni in appresso:

   a) il Protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea.

   b) Sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato contraente che ha ratificato la Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale o che vi ha aderito.

   c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

   d) Il Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito del 108° strumento di ratifica nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato.

e) Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ciascun strumento di ratifica del Protocollo.

f) Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati parti a detta Convenzione la data alla quale detto Protocollo entrerà in vigore.

g) Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato contraente che lo avrà ratificato successivamente alla data predetta, non appena questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

DI CONSEGUENZA, in conformità con la decisione di cui sopra dell'Assemblea,

Il presente Protocollo è stato stabilito dal Segretario generale dell'Organizzazione.

IN FEDE DI CHE, il Presidente ed il Segretario generale della ventisettesima sessione Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tal fine dall'Assemblea, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

FATTO a Montreal il 6 Ottobre dell'anno 1989, in un unico documento in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Il presente Protocollo sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944.

A. Alegria
Presidente della 27a sessione
dell'Assemblea

S.S. Sidhu
Segretario generale

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 665):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con parere della commissione 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1995 (atto n. 665/*A* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2267):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1995, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 5 aprile 1995.

Relazione scritta annunciata il 26 aprile 1995 (atto n. 2267/*A* - relatore on. VASCON).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0241**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **214.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

# A C C O R D O

## FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi Internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

### A R T I C O L O 1
### Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto reale compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
b) titoli, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
c) crediti finanziari per somme di denaro o qualsiasi altro diritto per obbligazioni o prestazioni, aventi valore economico, nonché, come definiti nel successivo punto 5 del presente articolo, i redditi da investimento;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui od intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitale, fondazioni, associazioni, e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno a responsabilità limitata.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

## A R T I C O L O 2

## Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare gli Investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra, nonché le società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

## A R T I C O L O 3
## Clausola della Nazione più favorita e trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi degli investitori di Stati terzi.

2. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, in attività similari, un trattamento ed un regime giuridico non meno favorevoli di quelli stabiliti nazionalmente per gli investimenti ed i redditi dei suoi propri investitori.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

## ARTICOLO 4
## Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, ne offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

## ARTICOLO 5
## Nazionalizzazione ed Espropriazione

1. Gli Investimenti di capitali degli investitori di una delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno né direttamente né indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti od assoggettati a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per fini pubblici o per motivi di interesse pubblico o nazionale, contro adeguato indennizzo e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

3. L'indennizzo sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere rapidamente verificato, l'indennizzo verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. L'indennizzo comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione sino alla data del pagamento calcolati al tasso LIBOR a 6 mesi.
   Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la determinazione dell'indennizzo verrà definita secondo i procedimenti di conciliazione delle controversie indicati all'Articolo 9 del presente Accordo.
   Una volta determinato l'indennizzo, questo verrà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio in moneta convertibile.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

5. Dopo l'espropriazione, se qualche bene a tal fine acquisito non ha ricevuto in tutto od in parte la prevista destinazione, gli espropriati ed i loro aventi causa hanno diritto ad ottenere il riacquisto.

## ARTICOLO 6
## Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile che concordino le Parti interessate e senza debito ritardo, di:

   a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;
   b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
   c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita, o liquidazione, di un investimento;
   d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
   e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla Sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti menzionati agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati nella valuta convertibile che concordino le Parti interessate, secondo il tasso di cambio applicabile alle quotazioni del mercato di New York due giorni utili precedenti la richiesta di trasferimento.

2. Gli obblighi fiscali di cui al comma precedente, si intendono assolti quando sia stato adempiuto da parte dell'investitore il procedimento previsto dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9

Regolamento delle controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra

1. Le controversie che dovessero sorgere fra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra Parte Contraente, in relazione ad investimenti di capitale, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente fra le parti in causa.

2. Se una controversia non potesse essere risolta entro sei mesi a partire dalla data in cui è stata iniziata per iscritto, essa potrà essere sottoposta a scelta dell'investitore:

   a) Al Tribunale competente, nei suoi successivi gradi, della Parte Contraente sul cui territorio è sorta la controversia.
   b) Ad un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei commi da 3 a 5 dell'Articolo 10.

3. La Parte Contraente implicata nel litigio si asterrà durante il procedimento arbitrale o l'esecuzione del lodo dall'eccepire la circostanza che l'investitore dell'altra Parte Contraente abbia ricevuto un indennizzo derivante da un'assicurazione per una parte del danno o per la sua totalità.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su domanda di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale <u>ad hoc</u> in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Permanente di arbitrato de L'Aja. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte che effettuerà la nomina. Ove poi il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Permanente di arbitrato de L'Aja più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie modalità di procedura.

ARTICOLO 11
Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 12
Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13
Ambito di Applicazione

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti che siano stati effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente prima della sua entrata in vigore, a condizione che detti investimenti siano legalmente operanti in questo momento, così come si applicherà agli investimenti che saranno effettuati successivamente nell'ambito e sotto la protezione del presente Accordo.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 15
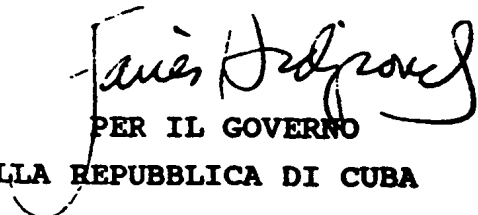
Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni, a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Art. 14, e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al punto 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per altri cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice copia a Roma il 7 maggio 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CUBA

# P R O T O C O L L O
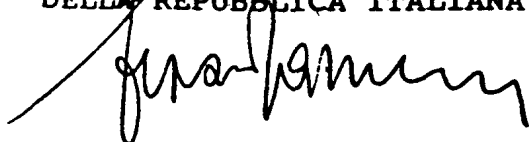
Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 3:

a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di: materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi e regolamenti, e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuino attività collegate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il 7 maggio 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA

Ministero degli Affari Esteri

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto dall'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, firmato in data odierna, Le confermo che il Governo Italiano, al fine di facilitare l'applicazione dell'Accordo, si impegna, su richiesta degli operatori cubani che intendano investire in Italia, a fornire tutte le informazioni disponibili nei registri pertinenti, ed in ogni altro documento utile alla conoscenza piena dei pregressi passaggi di proprietà dei beni oggetto dell'investimento.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, 7 maggio 1993

MINISTERO degli AFFARI ESTERI

Al Presidente
della Delegazione Cubana

EMBAJADA DE CUBA
EN ITALIA

Roma, 7 de Mayo de 1993.

Señor Presidente:

Con relación a lo previsto en el Acuerdo firmado con fecha de hoy entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República de Italia sobre Promoción y Protección de las Inversiones, le confirmo que el Gobierno Cubano con el fin de facilitar la aplicación del Acuerdo, se compromete, a solicitud de los operadores italianos que deseen hacer inversiones en Cuba, a proporcionar todas las informaciones disponibles en los registros pertinentes, y de todo otro documento útil para el conocimiento pleno de los anteriores pasajes de propiedad de los bienes objetos de la inversión

Le ruego Señor Presidente, reciba el testimonio de mi más alta consideración.

Javier Ardizones Ceballos
Embajador

Al Presidente de la Delegación Italiana.

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1070):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 28 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, e X.

Esaminato dalla III commissione il 22 luglio 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 999):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª , 2ª, 5ª, 6ª, e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 21 marzo 1995 (atto n. 999/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0242**

LEGGE 12 maggio 1995, n. **215.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

t r a

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AUSTRIA

* * * * * * * * * * * * *

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Austria;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei loro rispettivi Paesi;

Considerando che è importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e la società;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

1. "Legislazione doganale", le disposizioni legali e regolamentari applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative:
   a) all'importazione ed all'esportazione, alla circolazione ed al deposito delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento;
   b) alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
   c) al controllo di ogni misura di proibizione e di restrizione all'importazione,all'esportazione ed al transito;

2. " Amministrazione doganale ", l'Amministrazione doganale, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, ed il Ministero Federale delle Finanze e le Autorità doganali da esso dipendenti, per la Repubblica di Austria;

3. " Infrazione doganale ", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

4. " Diritti e tasse all'importazione o all'esportazione ", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti dall'Amministrazione doganale all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione della importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e tasse all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti organi delle Comunità Europee.

## Articolo 2

1. Alle condizioni definite dalla presente Convenzione, le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano, mediante rapporti diretti, mutua assistenza, anche su incarico dell'Autorità Giudiziaria, al fine:

a) di assicurare l'osservanza della legislazione doganale;

b) di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.

2. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone nè alle procedure di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e di tasse all'importazione od all'esportazione, nè di multe e di altre somme.

## Articolo 3

A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale, su:

a) gli spostamenti, particolarmente all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate nello Stato richiedente di commettere infrazioni doganali;

b) i movimenti delle merci segnalati, dallo Stato richiedente, come sospetti perchè possono dar luogo, nel suo territorio, ad infrazioni doganali;

c) i luoghi dove sono depositate, in quantità inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio;

d) i veicoli, imbarcazioni, aeronavi od altri mezzi di trasporto che lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul suo territorio.

## Articolo 4

1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono, concernente:

a) le operazioni, constatate o progettate, che presentino o paiono presentare un rischio d'infrazione doganale all'altro Stato;

b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;

c) le categorie di merci note come facenti oggetto di infrazioni doganali nell'altro Stato;

d) le persone sospettate di essere dedite a commettere infrazioni doganali nonchè i veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettati di essere utilizzati per tale fine nell'altro Stato.

2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinchè funzionari dei loro servizi, incaricati della ricerca delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di tali informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le citate infrazioni.

## Articolo 5

1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si trasmettono, su richiesta, ogni informazione di cui dispongono su operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrano costituire infrazione doganale all'uno o all'altro Stato, nonchè sugli scambi di merci che possono formare oggetto di una infrazione doganale.

2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato procede, nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore sul suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone sospettate d'infrazioni doganali, di testimoni e di esperti, comunicandone, senza indugio, i risultati.

## Articolo 6

Le informazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono fornite anche sotto forma di rapporti, processi verbali o copie conformi di documenti.

## Articolo 7

Le Amministrazioni doganali dei due Stati possono addurre, a titolo di prova, le informazioni ricevute ed i documenti prodotti, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze, quanto nel caso di procedimenti innanzi ai tribunali.

## Articolo 8

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli incaricati di usarli, solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone, in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.

## Articolo 9

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato autorizza, nella misura del possibile, i suoi agenti a deporre, in qualità di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La domanda di comparizione precisa , in particolare, in quale causa ed in quale qualità lo agente dovrà deporre.

L'Amministrazione doganale dello Stato contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovranno mantenere la loro deposizione.

## Articolo 10

Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle infrazioni doganali, possono assistere, previo assenso dell'Amministrazione doganale dell'altro Stato, sul territorio di quest'ultimo, alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni.

## Articolo 11

Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione,gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato si trovano sul territorio dell'altro Stato, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalla legislazione in vigore.

## Articolo 12

A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato, dispone la notifica ai destinatari, con l'osservanza delle disposizioni in vigore sul proprio territorio, di tutti gli atti concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

## Articolo 13

Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione. Le indennità corrisposte agli agenti di cui all'art.9, agli esperti ed agli interpreti, sono a carico dello Stato richiedente.

## Articolo 14

1. Gli Stati contraenti non sono tenuti ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui ritengano che questa sia tale da portare pregiudizio alla loro sovranità, alla loro sicurezza, all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

## Articolo 15

Qualora una Amministrazione doganale dovesse richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire a sua volta, essa dovrà richiamare nella richiesta l'attenzione dell'altra Amministrazione su tale circostanza.

L'esecuzione della richiesta sarà a discrezione di quest'ultima Amministrazione doganale.

## Articolo 16

1. Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti.

2. Le predette Amministrazioni, inoltre, convengono di risolvere direttamente i problemi che si presentano nella pratica applicazione della Convenzione.

3. A tale fine possono incontrarsi in apposite riunioni.

## Articolo 17

Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale della Repubblica italiana, quale viene definito dal Testo Unico italiano delle disposizioni in materia doganale, e sul territorio doganale della Repubblica di Austria.

## Articolo 18

1. La presente Convenzione sarà ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Essa può essere denunciata dagli Stati contraenti in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tale caso cesserà di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.
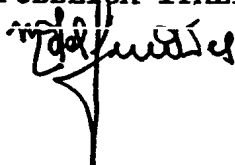
4. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cesserà di avere effetto l'Accordo di Mutua Assistenza Amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria, fatto a Vienna il 26 giugno 1978.

## Articolo 19

Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sarà sanata per via diplomatica.

Fatto a Vienna il 17 luglio 1991, in due esemplari, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AUSTRIA

## DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

* * * * * * *
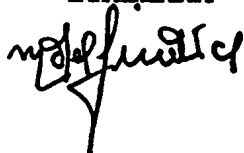
Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria per la cooperazione e la mutua assistenza fra le rispettive Amministrazioni doganali, i sottoscritti Direttori Generali hanno convenuto quanto segue:

- il termine " esperti ", di cui all'art. 13 della Convenzione, si riferisce a personale estraneo alle due Amministrazioni doganali.
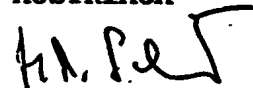
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE,

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

IL DIRETTORE GENERALE DELLE DOGANE E DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA,

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1024):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.
Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 998):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 22 febbraio 1995.
Relazione scritta annunciata il 4 aprile 1995 (atto n. 998/*A* - relatore sen. BRATINA).
Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

**95G0243**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651374) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

### BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
*Via de' Martelli, 22 R*
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 357.000 |
| - semestrale | L. 195.500 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 65.500 |
| - semestrale | L. 46.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 200.000 |
| - semestrale | L. 109.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 65.000 |
| - semestrale | L. 45.500 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 199.500 |
| - semestrale | L. 108.500 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 687.000 |
| - semestrale | L. 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189